

**COMUNITA' MONTANA DEL PINEROLESE**  
**PROVINCIA DI TORINO**

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEI  
CONTRIBUTI E DEL PATROCINIO**



Adottato con deliberazione consiliare  
n. 43 in data 18.07.2011

## **INDICE**

### **Titolo I - DISPOSIZIONI PRELIMINARI**

**Art. 1 - Oggetto**

### **Titolo II - CONTRIBUTI**

**Art. 2 - Ambito di applicazione**

**Art. 3 - Competenze**

**Art. 4 - Natura e tipologia dei finanziamenti e benefici erogabili**

**Art. 5 - Settori d'intervento**

**Art. 6 - Destinatari**

**Art. 7 - Criteri e modalità per la concessione delle forme di sostegno**

**Art. 8 - Piano dei contributi**

**Art. 9 - Termini per la presentazione della domanda**

**Art. 10 - Modalità di presentazione della domanda**

**Art. 11 - Comunicazione di avvio del procedimento - Istruttoria -  
Conclusione del procedimento**

**Art. 12 - Criteri di valutazione dei contributi**

**Art. 13 - Preavviso di rigetto**

**Art. 14 - Rigetto dell'istanza per esaurimento dei fondi**

**Art. 15 - Misura dei contributi**

**Art. 16 - Rendicontazione ed erogazione del contributo**

**Art. 17 - Decadenza**

**Art. 18 - Responsabilità**

**Art. 19 - Divieto di ripiano perdite**

**Art. 20 - Contributi straordinari**

**Art. 21 - Albo dei beneficiari**

### **Titolo III - PATROCINIO**

**Art. 22 - Patrocinio della Comunità montana**

**Art. 23 - Obbligo di pubblicità**

### **Titolo IV - DISPOSIZIONI FINALI**

**Art. 24 - Abrogazione ed entrata in vigore**

## **Titolo I – DISPOSIZIONI PRELIMINARI**

---

### **Art. 1 - Oggetto**

1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione dell'art. 12 della L. 241/1990 e dello Statuto, i criteri e le modalità per la concessione da parte della Comunità montana del Pinerolese di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari nonché l'attribuzione di benefici economici di qualunque genere ad Associazioni, Istituzioni, enti e soggetti pubblici e privati.

2. Rientra altresì nella disciplina generale del presente regolamento il conferimento del patrocinio della Comunità montana del Pinerolese.

## **Titolo II – CONTRIBUTI**

---

### **Art. 2 – Ambito di applicazione**

1. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano:

a) alle erogazioni di benefici economici di natura socio-assistenziale, disciplinate da apposite disposizioni di legge e/o di regolamento;

b) con riferimento a contributi, sovvenzioni ecc. dovuti in virtù di leggi e provvedimenti statali, provinciali e regionali rispetto ai quali la Comunità montana si ponga unicamente quale tramite per l'erogazione;

c) alle sovvenzioni, ossia quando la Comunità montana si fa carico interamente dell'onere derivante da un'attività svolta, ovvero a fronte di attività e iniziative organizzate da soggetti terzi, pubblici o privati, quando la Comunità montana, in virtù della correlazione delle stesse con gli obiettivi e programmi dell'Amministrazione, decida di acquisire la veste di soggetto co-promotore o co-organizzatore, assumendola come attività propria. In tale ipotesi verrà stipulato apposito accordo con i soggetti terzi di cui sopra, per definire i reciproci oneri ed obblighi. Competente ad assumere la decisione è la Giunta della Comunità montana che impartirà al Responsabile del servizio le direttive relative all'obiettivo da realizzare;

d) rimborsi derivanti da convenzioni con organizzazioni di volontariato ex art. 5 lett. f) della L. 266/1991;

e) alle somme corrisposte a titolo di corrispettivo per servizi pubblici a favore della Comunità montana;

f) ai contributi o quote associative ad enti pubblici, consorzi o a società cui la Comunità montana partecipa e che vengono erogati in virtù di tale partecipazione conformemente a quanto stabilito nelle norme statutarie e nei limiti dello stanziamento del bilancio di previsione;

g) ai contributi, sussidi e altri vantaggi economici conseguenti a rapporti convenzionali od accordi formalizzati con i soggetti terzi, dai quali derivino obblighi di reciproche prestazioni per le parti;

h) ai contributi in conto capitale, a fronte di effettuazione di opere e lavori su immobili ed impianti di proprietà o nella disponibilità del richiedente. Il contributo potrà consistere anche nell'accollo da parte della Comunità montana di tutti o parte degli oneri connessi all'accensione di mutui o prestiti con Istituti di credito, previa deliberazione del Consiglio di Comunità;

i) a ogni altro beneficio economico caratterizzato da normativa specifica e/o per il quale la Comunità montana interviene con apposita disciplina (per es. per l'utilizzo dei proventi derivanti dai tesserini dei funghi).

### **Art. 3 - Competenze**

1. Il soggetto competente all'assegnazione e all'erogazione dei contributi di cui al presente regolamento è di regola il Responsabile del servizio, con riferimento all'area a lui affidata, che vi provvederà, quando non sussistano margini di discrezionalità sull'importo del contributo:

- con propria determinazione per la concessione di contributi in denaro o vantaggi economici;

- con proprio provvedimento per la concessione di aiuti organizzativi;

- con buono di economato quando si tratti di acquistare oggettistica e materiale di consumo di valore contenuto, non superiore complessivamente ad euro 500,00.

2. In nessun caso è consentita l'erogazione del contributo tramite il pagamento diretto di fornitori del beneficiario da parte della Comunità montana.

3. Competente ad assumere la decisione di cui all'art. 2 lett. c) è la Giunta, che impartirà al Responsabile del servizio le direttive relative all'obiettivo da realizzare tramite il Piano Esecutivo di Gestione o diversi specifici provvedimenti.

### **Art. 4 - Natura e tipologia dei finanziamenti e benefici erogabili**

1. I contributi e le altre utilità economiche di cui al presente regolamento vengono elargiti a soggetti che non assumono alcun obbligo di controprestazione e sono concessi per iniziative o interventi singoli, occasionali o di carattere straordinario, oppure con riferimento all'attività ordinaria.

2. Gli interventi della Comunità montana assumono la forma di:

a) contributi in denaro, ovvero la concessione di somme ai richiedenti, per iniziative ritenute dalla Comunità montana meritevoli di essere sostenute;

b) vantaggi economici, ovvero l'esenzione dal pagamento di tariffe, canoni, tasse ovvero l'applicazione delle stesse in misura ridotta o agevolata nel rispetto delle disposizioni previste dai vigenti regolamenti e provvedimenti adottati in materia;

c) aiuti organizzativi, ovvero fruizione gratuita di prestazioni e servizi, o messa a disposizione di beni immobili e mobili (palchi, sedie, transenne, gazebo, impianti, attrezzature, etc.);

d) oggettistica, quando trattasi di coppe o targhe o di altri oggetti individuati, o materiale di consumo di valore contenuto non superiore complessivamente a euro 500,00.

### **Art. 5 – Settori d'intervento**

1. La Comunità montana concede i contributi e le altre utilità economiche disciplinati dal presente Regolamento al fine di sostenere ed incentivare le iniziative e le attività che, in armonia con le norme dello Statuto e con gli atti di indirizzo del Consiglio di Comunità, perseguano fini di pubblico interesse ed in particolare le attività che:

- arricchiscano, promuovano o valorizzino l'offerta culturale e/o turistica del territorio;

- promuovano l'attività ricreativa e sportiva fra la popolazione;

- favoriscano l'integrazione, l'aggregazione e la socialità fra le persone;

- promuovano i valori della vita, della salute e sostengano la ricerca scientifica;

- siano volte a scopi di solidarietà e beneficenza;

- promuovano la coscienza ambientale e/o civica;

- promuovano la formazione e l'informazione;
- promuovano lo sviluppo economico del territorio e ne valorizzino la tipicità.

2. Non sono suscettibili di sostegno le iniziative ed attività che:

- non siano di interesse collettivo;
- siano incompatibili con quelle programmate dall'Amministrazione della Comunità montana;
- siano realizzate in ottemperanza ad obblighi già assunti verso la Comunità montana.

### **Art. 6 - Destinatari**

1. La concessione dei benefici economici di cui al presente Regolamento può essere disposta a favore di enti pubblici, persone fisiche, associazioni, organizzazioni di volontariato, cooperative sociali, fondazioni, gruppi, comitati, società di persone e di capitali, con esclusione di partiti politici ed associazioni sindacali.

2. I contributi possono essere concessi anche a soggetti che svolgono abitualmente attività a scopo di lucro per una iniziativa specifica che non abbia fini di lucro.

### **Art. 7 Criteri e modalità per la concessione delle forme di sostegno**

1. I contributi ed i benefici economici di cui al presente regolamento possono essere riferiti:

- all'attività ordinaria, ossia complessiva o continuativa svolta nel corso dell'anno dal soggetto richiedente; tali contributi sono erogabili unicamente alle Associazioni iscritte all'Albo delle libere forme associative aventi sede nel territorio della Comunità montana, ai sensi del successivo art. 8 comma 2 lett. a)
- all'attività di tipo occasionale o per singoli progetti e/o iniziative, anche con ricorrenza annuale.

La concessione delle varie forme di sostegno è stabilita nel rispetto dei seguenti criteri generali:

- attinenza con le finalità previste dallo Statuto;
- coincidenza dell'attività con interessi generali o diffusi nella comunità locale ed utilità sociale;
- valenza e ripercussione territoriale dell'attività;
- incidenza del volontariato nell'attività svolta;
- natura dell'iniziativa/attività svolte, con particolare riguardo a quelle rese gratuitamente al pubblico;
- carattere di originalità e innovatività dell'attività/iniziativa;
- valutazione dell'entità dell'autofinanziamento, anche tramite sponsor;
- valutazione dell'entità di altri finanziamenti di provenienza pubblica.

### **Art. 8 Piano dei contributi**

1. In sede di formazione del Bilancio di Previsione e del Piano Esecutivo di Gestione, è previsto un apposito capitolo di spesa per ciascun settore interessato alla concessione di benefici finanziari.

2. Gli stanziamenti sono suddivisi in:

- a) stanziamenti per contributi per l'attività ordinaria complessiva unicamente erogabili a formazioni associative prive di scopo di lucro, aventi sede ed attività nel territorio della Comunità montana ed iscritte all'Albo delle libere forme associative;
- b) stanziamenti per contributi finalizzati a specifiche attività/iniziative.

3. L'ammontare degli stanziamenti è reso pubblico tramite apposita informazione sul sito internet dell'Ente.

4. Dopo l'approvazione del Bilancio di previsione, la Giunta definisce annualmente il contributo massimo erogabile per singola domanda di contributo distinta per tipologia.

5. Per i contributi in denaro la determinazione può prevedere l'anticipazione di un acconto in relazione all'entità del contributo stesso e all'attività da svolgere, fino ad un massimo del 50% del contributo concesso, nei casi in cui ciò si renda necessario per consentire al richiedente l'avvio dell'attività o dell'iniziativa.

#### **Art. 9 Termini per la presentazione della domanda**

1. Le domande di contributo devono essere presentate nei seguenti termini:

- entro il 30 novembre dell'anno precedente per l'attività ordinaria
- almeno 30 giorni prima dell'evento per singoli progetti e/o iniziative
- almeno 15 giorni prima dell'evento/attività per le richieste di vantaggi economici, aiuti organizzativi ed oggettistica.

2. La mancata presentazione della domanda di contributo nei termini indicati al comma precedente non rende l'istanza irricevibile.

#### **Art. 10 Modalità di presentazione della domanda**

1. La domanda di ammissione ai benefici è sottoscritta dal richiedente persona fisica o dal legale rappresentante dell'Associazione, ente, gruppo, etc. ed è indirizzata al Presidente.

2. La domanda di contributo deve contenere:

##### **a) per la richiesta di contributi per l'attività ordinaria:**

- ✗ denominazione o ragione sociale, indirizzo, codice fiscale e/o partita IVA se posseduta e regime legale, carica e generalità complete del legale rappresentante o referente;
- ✓ numero degli iscritti, qualora il richiedente sia un'Associazione, con l'indicazione di quanti tra gli stessi sono residenti nella Comunità montana;
- ✓ copia dell'ultimo Bilancio Consuntivo approvato e relazione illustrativa delle attività programmate per l'anno per il quale si richiede il sostegno economico della Comunità montana;
- ✓ dichiarazione attestante se il soggetto richiedente abbia o non abbia richiesto o ottenuto contributi o altri vantaggi economici nel corso dell'anno da parte della Comunità montana. Nel caso affermativo dovranno essere indicati sia l'importo che il settore e l'iniziativa/attività;
- ✓ dichiarazione, sotto la personale responsabilità del richiedente, relativa alla veridicità di quanto esposto nella domanda;
- ✓ impegno a presentare a consuntivo una dettagliata relazione dell'attività svolta e del relativo Bilancio,
- ✓ dichiarazione di cui all'art. 6, comma 2 del D.L. 78/2010 convertito in Legge 30 luglio 2010, n. 122<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> **Art. 6, comma 2, del D.L. 78/2010, convertito con modificazioni in L. 122/2010:** "...la partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione, degli enti, che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, nonché la titolarità di organi dei predetti enti è onorifica; essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente; qualora siano già previsti i gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera. La violazione di quanto previsto dal presente comma determina responsabilità erariale e gli atti adottati dagli organi degli enti e degli organismi pubblici interessati sono nulli. Gli enti privati che non si adeguano a quanto disposto dal presente comma non possono ricevere, neanche indirettamente, contributi o utilità a carico delle pubbliche finanze, salva l'eventuale devoluzione, in base alla vigente normativa, del 5 per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. La disposizione del presente comma non si applica agli enti previsti nominativamente dal D.Lgs. 300/1999 e dal D.Lgs. 165/2001, e comunque alle università, enti e fondazioni di ricerca e organismi equiparati, alte camere di commercio, agli enti del servizio sanitario nazionale, agli enti indicati nella tabella C della legge finanziaria ed agli enti previdenziali ed assistenziali nazionali, alle ONLUS, alle associazioni di promozione sociale, agli enti pubblici economici individuati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze su proposta del Ministero vigilante, nonché alle società.

## **b) per la richiesta di contributi per specifiche iniziative/attività:**

- ✓ denominazione o ragione sociale, indirizzo, codice fiscale e/o partita IVA se posseduta e regime legale, carica e generalità complete del legale rappresentante o referente;
- ✓ relazione illustrativa dell'attività oggetto della domanda, indicante anche i giorni, il luogo di effettuazione, i soggetti a cui è destinata, la precisazione di un eventuale ingresso a pagamento o dell'ingresso libero, la collaborazione di volontari;
- ✓ il tipo e l'entità del contributo richiesto alla Comunità montana;
- ✓ dichiarazione relativa ai benefici di natura economica o di qualsiasi genere richiesti ad altri enti, pubblici o privati, o da questi concessi in riferimento alla medesima attività;
- ✓ dichiarazione attestante che non sono state presentate alla Comunità montana altre domande per la medesima iniziativa;
- ✓ dichiarazione attestante se il soggetto richiedente abbia o non abbia richiesto o ottenuto contributi o altri vantaggi economici nel corso dell'anno da parte della Comunità montana. Nel caso affermativo dovranno essere indicati sia l'importo sia il settore e l'iniziativa/attività;
- ✓ il relativo preventivo finanziario, dal quale risultino analiticamente le spese che il richiedente prevede di sostenere e le entrate che si propone di introitare, incluso il contributo richiesto alla Comunità montana ed i costi a proprio carico;
- ✓ impegno a presentare a consuntivo un dettagliato rendiconto delle entrate e delle spese sostenute, se previste, con la relativa documentazione, salvo che si tratti di iniziative, attività o manifestazioni che presentano caratteristiche di particolare snellezza e rilievo economico contenuto, come specificato nell'ultimo comma del presente articolo;
- ✓ impegno ad utilizzare il contributo eventualmente concesso per le finalità dichiarate nella domanda;
- ✓ dichiarazione, sotto la personale responsabilità del richiedente, relativa alla veridicità di quanto esposto nella domanda;
- ✓ dichiarazione relativa all'uso comune e concordato di spazi e strutture, oggetto della domanda di contributo, da parte di più soggetti in collaborazione tra loro;
- ✓ dichiarazione di cui all'art. 6, comma 2 del D.L. 78/2010 convertito in Legge 30 luglio 2010, n. 122.

## **Art. 11 Comunicazione di avvio del procedimento – Istruttoria – Conclusione del procedimento**

1. La richiesta di contributo viene trasmessa all'Assessore interessato e assegnata al Responsabile del servizio competente, che ne affida l'istruttoria al responsabile del procedimento.

2. Il responsabile del procedimento provvede ad effettuare la comunicazione di avvio del procedimento, come previsto dagli artt. 7 e 8 della L. 241/90.

3. Il responsabile del procedimento verifica la completezza e la correttezza delle istanze e richiede entro 10 giorni le integrazioni o le correzioni necessarie, acquisendo ove possibile d'ufficio le informazioni mancanti.

4. Il procedimento si conclude nei seguenti termini:

- per i contributi richiesti per l'attività ordinaria: entro 60 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione;

- per i contributi richiesti per le attività di tipo occasionale o singoli progetti e/o iniziative, anche con ricorrenza annuale, entro 60 giorni dalla presentazione della domanda;

- per i vantaggi economici, gli aiuti organizzativi e l'oggettistica: entro 30 giorni dalla richiesta;

5. L'esito del procedimento è comunicato al richiedente per iscritto.

6. Dopo la concessione del contributo il beneficiario evidenzierà la collaborazione della Comunità montana nella pubblicità e nelle altre forme di diffusione dell'iniziativa, secondo le modalità precisate al successivo art. 23.

### **Art. 12 Criteri di valutazione dei contributi**

1. Gli stanziamenti di cui all'art. 8, sono ripartiti tra le richieste ammesse al finanziamento fino ad esaurimento dei fondi previsti, previa attribuzione a ciascuna richiesta di un punteggio determinato come di seguito indicato.

#### **Per i contributi richiesti per l'attività ordinaria:**

a) Punti 5 per i soggetti ai quali la Comunità montana non ha assegnato un locale come sede;

b) Punti 5 ove il richiedente sia un'Associazione con almeno 30 iscritti;

c) Punti 5 se almeno metà degli iscritti sono residenti nei Comuni della Comunità montana;

d) Da un minimo di 10 ad un massimo di punti 45 per la rilevanza dell'attività svolta dall'Associazione;

e) Da un minimo di 10 ad un massimo di punti 40 per il numero, la frequenza, l'importanza delle iniziative regolarmente svolte rispetto ai programmi dell'Amministrazione della Comunità montana.

#### **Per i contributi richiesti per singole iniziative:**

a) Da un minimo di 5 ad un massimo di punti 25 in base alla dimensione dell'iniziativa (locale, provinciale, regionale, nazionale internazionale);

b) Da un minimo di 10 ad un massimo di punti 40 in base alla rilevanza dell'iniziativa rispetto ai programmi amministrativi;

c) 5 punti qualora l'organizzatore sia un'associazione;

d) 6 punti per le iniziative ad ingresso libero;

e) 4 punti per le iniziative volte a raccogliere fondi per iniziative benefiche/di solidarietà;

f) 10 punti per le iniziative organizzate da enti privi di scopo di lucro;

g) 10 punti per le iniziative per le quali non è richiesto contributo materiale da parte della Comunità montana.

2. Non è possibile richiedere un contributo specifico per un'iniziativa compresa nell'attività ordinaria del richiedente per la quale sia già stata fatta richiesta di contributo.

### **Art. 13 Preavviso di rigetto**

1. Qualora il responsabile del procedimento ritenga sussistano motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, invia agli interessati la comunicazione di cui all'art. 10-bis L. 241/1990, assegnando un termine di 10 giorni per presentare ulteriori osservazioni e/o documenti.

### **Art. 14 Rigetto dell'istanza per esaurimento dei fondi**

1. Qualora non sia possibile accogliere – in tutto o in parte – l'istanza per esaurimento dei fondi stanziati, il Responsabile del servizio competente lo comunica per iscritto ai richiedenti. L'eventuale stanziamento di ulteriori risorse nel medesimo esercizio finanziario comporta il riesame delle istanze non soddisfatte per esaurimento dei fondi secondo l'ordine di presentazione.

### **Art. 15 Misura dei contributi**

1. I contributi sono concessi proporzionalmente al punteggio ottenuto dalle singole domande (fino a concorrenza del contributo massimo erogabile) sino ad esaurimento



degli stanziamenti di cui all'art. 8 comma 1, nel rispetto dei limiti indicati nei commi successivi.

2. L'ammontare del contributo in denaro concesso dalla Comunità montana per lo svolgimento di un'attività complessiva o continuativa svolta nel corso dell'anno dal soggetto richiedente non potrà superare il 90% del disavanzo risultante tra entrate e uscite dell'attività ammessa a contributo.

3. Il massimo contributo in denaro ottenibile per specifiche attività di tipo occasionale o per singoli progetti e/o iniziative dovrà in ogni caso rispettare i seguenti limiti d'importo:

a) 90% dei costi o del disavanzo, per le iniziative aventi un bilancio fino a 1.000,00 euro

b) 70% dei costi o del disavanzo, per le iniziative aventi un bilancio compreso tra 1001,00 euro e 5.000,00 euro

c) 50% dei costi o del disavanzo per le iniziative aventi un bilancio compreso tra 5.001,00 euro e 10.000,00 euro

d) 30% dei costi o del disavanzo per le iniziative aventi un bilancio superiore ai 10.000,00.

4. I suddetti limiti non si applicano ai contributi concessi per iniziative, attività o manifestazioni che presentano caratteristiche di particolare snellezza e rilievo economico contenuto, ai sensi dell'art. 10 ultimo comma.

#### **Art. 16 Rendicontazione ed erogazione del contributo**

1. I contributi in denaro per specifiche iniziative/attività sono erogati previa presentazione al Responsabile dell'Area competente di rendicontazione, sottoscritta dal beneficiario o dal legale rappresentante.

2. La rendicontazione dovrà essere presentata di norma entro 180 giorni dalla conclusione dell'attività o del singolo progetto/iniziativa per i quali è stato richiesto il contributo e dovrà contenere:

- relazione sintetica ed illustrativa dello svolgimento dell'esito dell'iniziativa, attività o manifestazione attuata;

- bilancio consuntivo dell'iniziativa con indicazione di tutte le spese sostenute, delle varie voci di entrata e dell'eventuale disavanzo di spesa;

- specificazione del trattamento fiscale ai fini delle eventuali ritenute di legge;

- dichiarazione del legale rappresentante attestante che la documentazione prodotta è completa e veritiera.

3. Il richiedente dovrà allegare alla rendicontazione fotocopia delle pezze giustificative delle spese sostenute, almeno in misura pari al contributo concesso.

4. Eventuali spese non documentabili (a titolo esemplificativo: spese telefoniche, di cancelleria, ecc.) potranno essere ammesse in misura non superiore al 5% delle spese totali sostenute e documentate.

5. Non sono considerate, ai fini dell'erogazione dei contributi, le spese che fanno carico al richiedente per compensi o rimborsi, anche parziali e sotto qualsiasi forma, di prestazioni personali di qualsiasi tipo da parte dei propri soci o aderenti.

6. Il responsabile del procedimento può procedere alle verifiche relative alla veridicità di quanto dichiarato e può, altresì, non ammettere a contributo le spese che non appaiono necessarie o giustificabili in relazione alla realizzazione dell'attività o progetto/iniziativa oggetto della domanda.

7. La presentazione del rendiconto e la relativa verifica da parte del responsabile del procedimento costituiscono presupposto inderogabile per l'erogazione delle somme di denaro.

8. I soggetti che non abbiano presentato regolare rendiconto non possono fare istanza per la concessione di ulteriori contributi nell'anno in corso.

9. Qualora il rendiconto evidenzi costi inferiori al preventivo, il contributo assegnato, sarà ridotto, se supera le percentuali stabilite all'art. 15, c. 3.

10. I contributi concessi a fronte dell'attività ordinaria del soggetto sono erogati previa presentazione al Responsabile del servizio competente, entro il 30 giugno dell'anno successivo, del Bilancio Consuntivo dell'attività e di apposita relazione annuale, che evidenzi l'attività svolta, il numero degli iscritti all'Associazione distinguendo tra soci residenti nel territorio della Comunità montana ed i soci non residenti.

## **Art. 17 Decadenza**

1. La presentazione della documentazione di cui all'articolo 16 e la relativa verifica da parte del responsabile del procedimento costituiscono presupposto inderogabile per l'erogazione dei contributi in denaro.

2. Il beneficiario decade dal diritto di ottenere il contributo concesso quando si verifichi una delle seguenti condizioni:

- a) l'iniziativa ammessa a contributo non sia stata realizzata;
- b) l'iniziativa sia stata svolta con un programma sostanzialmente diverso da quello presentato. Nel caso si accerti una realizzazione dell'iniziativa in forma ridotta, il Responsabile del servizio potrà erogare contributo ridotto rispetto a quello stabilito inizialmente, nel rispetto dei criteri stabiliti all'art. 15 del presente regolamento;
- c) non sia stata presentata la rendicontazione entro 180 giorni dal termine dell'iniziativa ovvero la documentazione di cui all'art.16 u.c. entro il 30 giugno dell'anno successivo, salvo proroghe motivate ed eccezionali;
- d) sia stato violato l'obbligo di cui all'art. 16, comma 2 n. 3, con conseguente impossibilità per la Comunità montana di adempiere agli obblighi fiscali previsti dalla normativa vigente o siano state accertate falsità nella documentazione presentata, salve le responsabilità penali.

3. Nel caso in cui sia stato erogato un acconto del contributo e si verifichi una delle condizioni previste al comma precedente, si farà luogo al recupero, nelle forme previste dalla legge, della somma erogata.

4. La decadenza dal contributo è disposta previa comunicazione all'interessato dell'avvio del procedimento ai sensi della l. 241/90.

5. Nel caso di mancata realizzazione per causa di forza maggiore dell'iniziativa ammessa a contributo, il Responsabile del servizio potrà riconoscere al richiedente le spese sostenute.

6. La mancata o diversa realizzazione dell'iniziativa ammessa a contributo, o la mancata presentazione della rendicontazione, sono motivi ostativi all'accoglimento di successive domande di contributo presentate dallo stesso soggetto nello stesso anno.

7. Qualora sia stato concesso un contributo sotto forma di utilizzo di beni, strutture o personale della Comunità montana, l'Amministrazione può, per ragioni improrogabili di interesse pubblico, revocare tale concessione dandone tempestiva comunicazione ai beneficiari, senza che costoro abbiano diritto ad alcuna forma di indennizzo o risarcimento.

## **Art. 18 Responsabilità**

1. La Comunità montana non assume alcun tipo di responsabilità civile, penale e amministrativa in merito all'organizzazione e allo svolgimento di attività/iniziative per le quali ha concesso contributi.

2. Nessuna obbligazione potrà essere fatta valere nei confronti della Comunità montana da parte di soggetti incaricati a qualunque titolo di eseguire prestazioni, di qualsivoglia genere, dal soggetto beneficiario.

### **Art. 19 Divieto di ripiano perdite**

1. L'intervento della Comunità montana non può essere richiesto per la copertura di disavanzi di gestione delle attività ordinarie.

### **Art. 20 Contributi straordinari**

1. Al di fuori del piano di cui all'art. 8 l'Amministrazione può concedere in via eccezionale contributi per iniziative di carattere straordinario e non ricorrente, purché perseguano fini di pubblico interesse e rientrino nei settori d'intervento specificati all'art. 5.

2. Le richieste di contributo straordinario potranno essere presentate anche dopo lo svolgimento dell'attività/iniziativa, ma dovranno comunque contenere gli elementi di cui all'art. 10.

3. I contributi sono concessi dal Responsabile del servizio competente, a valere su apposito stanziamento di bilancio e per un massimo del 50% dei costi, previa delibera di indirizzo adottata dalla Giunta.

### **Art. 21 Albo dei beneficiari**

1. Ogni contributo erogato viene registrato all'Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica ai sensi dell'art. 1, comma 1 e dell'art. 2 del D.P.R. 7 aprile 2000, n. 118.

2. Nell'Albo sono elencati tutti i beneficiari di contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi o benefici di natura economica a carico del bilancio dell'Ente ed è composto esclusivamente dalle erogazioni a terzi di contributi in denaro, senza contropartita diretta. Non saranno elencati i fornitori, ma saranno elencate le associazioni alle quali siano stati erogati contributi come riconoscimento della loro attività ordinaria o ~~ma~~ come sostegno a specifiche attività.

3. Nell'albo non sono indicate le erogazioni corrisposte dall'Ente in via generalizzata ed in forza di legge o regolamento a titolo di previdenza ed assistenza sociale.

4. L'Albo è formato seguendo il criterio della cassa. Il mandato di pagamento è il documento sul quale è impostato l'albo.

5. L'Albo elenca i beneficiari raggruppati per aree, ed all'interno dell'Area per tipologia di destinatari, in ordine alfabetico. Per ogni beneficiario sono indicati:

- a) numero, data ed oggetto del mandato di pagamento;
- b) denominazione del beneficiario, data e luogo di nascita, indirizzo e codice fiscale;
- c) estremi del provvedimento dell'Ente (DG= delibera di Giunta; DR = determinazione del Responsabile dell'Area)
- d) importo del contributo erogato.

## **Titolo III – PATROCINIO**

---

### **Art. 22 Patrocinio della Comunità montana**

1. Il patrocinio rappresenta una forma di apprezzamento della Comunità montana e di adesione simbolica ad iniziative organizzate da soggetti terzi ed aventi particolare valore sociale, morale, culturale, celebrativo, educativo, sportivo, ambientale od economico.
2. Il patrocinio deve essere oggetto di richiesta scritta, indirizzata al Presidente, almeno 15 giorni prima dello svolgimento dell'iniziativa.
3. Qualora la richiesta di patrocinio sia contestuale alla richiesta di contributi previsti dal presente regolamento, la domanda dovrà essere presentata nei termini stabiliti al precedente art. 9.
4. La richiesta, sottoscritta dal legale rappresentante o suo delegato, dovrà contenere la denominazione o ragione sociale del richiedente, l'indirizzo, una descrizione analitica dell'iniziativa, che specifichi le finalità della stessa, le date di svolgimento, il programma, i soggetti a cui è destinata, se sia ad ingresso libero o a pagamento e se preveda forme di compartecipazione, anche a titolo di volontariato.
5. La richiesta di patrocinio è istruita dal servizio Segreteria, che provvede a richiedere le integrazioni eventualmente necessarie ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. b) L. 241/90.
6. Il patrocinio è concesso con decreto motivato del Presidente alle iniziative che abbiano tutte le seguenti caratteristiche:
  - siano coerenti con i programmi dell'Amministrazione o con le sue finalità istituzionali
  - riguardino almeno uno dei settori di intervento di cui al precedente art. 5
  - siano rivolte alla cura di interessi collettivi o diffusi
  - non abbiano fini di lucro.
7. Per le iniziative che non presentino le caratteristiche di cui al comma precedente, il Presidente comunica motivatamente il diniego del patrocinio, previa comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ex art. 10-bis l. 241/90.
8. La concessione del patrocinio non comporta l'automatica concessione di vantaggi economici e non costituisce causa di esenzione dal pagamento di tributi, canoni, tariffe della Comunità montana, fatta eccezione per quanto previsto dai singoli regolamenti in materia.
9. Il patrocinio concesso deve essere reso noto dal soggetto nelle forme precisate al successivo art. 23.

### **Art. 23 Obbligo di pubblicità**

1. Il presente regolamento sarà pubblicato sul sito istituzionale della Comunità montana e copia dello stesso e/o delle successive modifiche o integrazioni sarà inviato ai Comuni membri per il successivo inoltrare alle Associazioni con sede nei rispettivi Comuni.
2. Dopo la concessione del patrocinio e/o di un contributo, il soggetto beneficiario evidenzierà, nella pubblicità e nelle altre forme di diffusione dell'iniziativa, la collaborazione della Comunità montana, utilizzando la dicitura "Con il patrocinio/contributo della Comunità montana del Pinerolese", unitamente al logo.
3. La mancata pubblicizzazione del contributo/patrocinio concesso è causa di decadenza dai relativi benefici.
4. Chi, sprovvisto di patrocinio o non avendo ottenuto alcun contributo o altra utilità economica di cui al presente Regolamento, utilizzi abusivamente il logo della Comunità montana, sarà perseguito a norma di legge.

## **Titolo IV – DISPOSIZIONI FINALI**

---

### **Art. 24 Abrogazione e entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 15° giorno successivo alla pubblicazione all'Albo Pretorio informatico della delibera che lo approva.
2. Tutte le disposizioni regolamentari in contrasto con quelle del presente Regolamento, devono intendersi abrogate.